

COMUNE DI RIVARA
Regione Piemonte
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **dieci**, nella sede delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e ai sensi del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 27.11.2009 e successivamente modificato, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome		Carica	Pr.	As.
ANDRIOLLO Roberto	in presenza	Sindaco	X	
MARTINO Vincenzo	in presenza	Vice Sindaco	X	
OBERT Paolo	in presenza	Consigliere	X	
FARINA Gabriele Giovanni	in presenza	Consigliere	X	
BASOLO Barbara	in presenza	Consigliere	X	
ROLLE Alessia	in presenza	Consigliere	X	
BUONANNI Chiara	in presenza	Consigliere	X	
ROGGERO Luciano	in presenza	Consigliere	X	
GHISCHIA Paolo	in presenza	Consigliere	X	
CAPUTO Rocco	in presenza	Consigliere	X	
TERRANDO Lorenzo		Consigliere		X
Totale			10	1

Assiste all'adunanza, l'infrascritto Segretario Comunale Signor **PAVIA Dr. Fausto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ANDRIOLLO Roberto**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2023

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.

IL SINDACO

- Premesso che:
 - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
 - la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27.03.2020 con la quale sono stati precisati e chiariti i criteri e gli adempimenti connessi al ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
 - la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale è stato aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - la deliberazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
- Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
 - fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;
 - Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato “A” alla citata deliberazione n. 363/2021, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
 - Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
 - Richiamata la propria Deliberazione n. 14 del 28.04.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano finanziario 2022 ed approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022” con la quale:
 - si è approvato la scelta del posizionamento nello schema regolatorio (“scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti”) previsto dall’art. 3 del TQRIF “Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani” allegato alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, così come individuato dall’Autorità di Governo di Bacino – Consorzio Canavesano Ambiente, con propria deliberazione, quale schema regolatorio di collocamento per il periodo 2022/2025 lo schema I° - Livello Qualitativo minimo, così come riportato nel Piano Finanziario tariffa rifiuti per il quadriennio 2022/2025 e nella relazione di accompagnamento redatta dal C.C.A.;
 - si è approvato il Piano Finanziario tariffa rifiuti per il quadriennio 2022/2025 approvato dall’Autorità di Governo di Bacino – Consorzio Canavesano Ambiente, con deliberazione del 21.04.2022;
 - si è approvata la relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025, redatta secondo quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021 dal C.C.A Consorzio Canavesano Ambiente e approvata con deliberazione del 21.04.2022, e la Relazione tecnica di accompagnamento redatta del gestore;
 - si sono determinate le tariffe per l’anno 2022 del Tributo Servizio Rifiuti (TARI);
 - Dato atto che il P.E.F. aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora vi siano fatti straordinari;
 - Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36;
- Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- Richiamato il "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione" approvato con propria precedente Deliberazione n. 19 del 29.06.2021 e s.m.i.;
- Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
- Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;
- Visto il comma 683 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;
- Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
- Considerato che nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 18 aprile 2023 è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023;
- Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"), convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che:
«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;
- Dato atto che tale norma né modifica né abroga l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, per cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato per l'anno 2023 al 31.05.2023, tuttavia, in caso di mancata proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione o comunque in caso di data antecedente al 30 aprile, i comuni avranno la possibilità di fare ricorso a tale deroga;

- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivara è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- Richiamato il "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con precedente Deliberazione n. 19 del 29.06.2021 e modificato con Deliberazione n.--- in data odierna;
- Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Visti, inoltre:
 - l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Richiamato il Piano Finanziario relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il quadriennio 2022/2025 trasmesso dal Consorzio Canavesano Ambiente (C.C.A.), con nota acclarata al Protocollo dell'Ente n. 1711 del 16.04.2022 e successivamente approvato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione del 21.04.2022 il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;
- Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate dal Piano Finanziario allegato;
- Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento;
- Considerato che:
 - a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - Richiamato l'art. 15, comma 4 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) che dispone: *“Potranno essere riconosciute ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sul tributo comunale rispetto a quelle previste dall'art. 15 del presente regolamento, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, anche in recepimento di specifiche disposizioni normative, in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza e per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.”*;
 - Considerato che si intende determinare per l'anno 2023, le seguenti esenzioni- riduzioni – agevolazioni dall'imposta:
 - riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui, con presentazione della richiesta di agevolazione corredata da copia dell'ISEE in corso di validità;

- Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al vigente Regolamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Presa atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2022, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;
- Ritenuto altresì di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 31.05.2023;
 - seconda rata: 31.07.2023;
 - terza rata: 04.12.2023;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sulla presente proposta dovranno essere acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Formula la seguente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, per l'anno 2023 le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) come da allegato "A" alla presente che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano finanziario 2022 ed approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022":
 - si è approvato la scelta del posizionamento nello schema regolatorio ("scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti") previsto dall'art. 3 del TQRIF "Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani" allegato alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", così come individuato dall'Autorità di Governo di Bacino – Consorzio Canavesano Ambiente, con propria deliberazione, quale schema regolatorio di collocamento per il periodo 2022/2025 lo schema I° - Livello Qualitativo minimo, così come riportato nel Piano Finanziario tariffa rifiuti per il quadriennio 2022/2025 e nella relazione di accompagnamento redatta dal C.C.A
 - si è approvato il Piano Finanziario tariffa rifiuti per il quadriennio 2022/2025 approvato dall'Autorità di Governo di Bacino – Consorzio Canavesano Ambiente, con deliberazione del 21.04.2022;
 - si è approvata la relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025, redatta secondo quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021 dal C.C.A Consorzio Canavesano Ambiente e approvata con deliberazione del 21.04.2022, e la Relazione tecnica di accompagnamento redatta del gestore;
3. di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori;

4. di dare atto che sull'importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI), si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;
5. di determinare per l'anno 2023, le seguenti esenzioni- riduzioni – agevolazioni dall'imposta:
 - riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui, con presentazione della richiesta di agevolazione corredata da copia dell'ISEE in corso di validità;
6. di dare atto che perdita presunta di gettito è pari circa ad € 500,00 relativa alla riduzione pari al 100% dell'importo tari totale agli utenti in condizioni di grave disagio economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 2.000,00 annui;
7. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI relativa all'anno 2023:
 - prima rata: 31.05.2023;
 - seconda rata: 31.07.2023;
 - terza rata: 04.12.2023;

con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 31.07.2023;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco e sopra riportata, avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.”;

Il Sindaco Presidente invita il consigliere Martino Vincenzo a relazionare in merito;

Dopo breve relazione del consigliere Martino Vincenzo, il Sindaco-Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito e ad esprimere il proprio voto;

Visti, inoltre:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 – Astenuti n. 2 (Ghischia, Caputo) - Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8 – Voti contrari n. /

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023.”, nel testo risultante dal documento che precede e che è parte integrante del presente atto.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Alle 18.38, non essendovi nessuna richiesta di ulteriore intervento ed essendo stati esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sig. Sindaco Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to (ANDRIOLLO Roberto)

IL CONSIGLIERE

F.to (MARTINO Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (PAVIA Dr. Fausto)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e Art. 32 L. n. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno 08/05/2023 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Rivara, li 08/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PAVIA Dr. Fausto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in data 18/05/2023

Rivara, li 18/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

PAVIA Dr. Fausto)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, li 08/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

(PAVIA Dr. Fausto)
